## Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



## Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 5834 19/11/2017 del 14 MAR 2017 / Pos. Coll. e Coord. n. 3

Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale

(rif. nota n. 16748 del 10 febbraio 2017)

OGGETTO: Aspettative e permessi sindacali. Accordo Regionale Quadro. Aspettativa sindacale retribuita. Mancata fruizione. Quesito.

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento - richiamato l'Accordo Regionale Quadro sulle modalità di utilizzo delle aspettative e dei permessi nonché delle altre prerogative sindacali, sottoscritto tra le Organizzazioni sindacali e l'Aran Sicilia - rappresenta di avere richiesto l'avviso dell'Aran Sicilia in ordine alla possibilità, per l'Amministrazione, di riconoscere l'aspettativa sindacale retribuita non fruita in un determinato anno da una Organizzazione sindacale, per questioni interne alla stessa organizzazione, "in aumento dei contingenti delle aspettative ovvero delle giornate di permesso sindacale dell'anno successivo o addirittura di consentirne la monetizzazione".



ADS: Mr. L'Aran, con nota 31 gennaio 2017 P.G./2017/89, allegata alla nota in riferimento, ha espresso il proprio avviso negativo, suggerendo, comunque, l'acquisizione di apposito parere di questo Ufficio in relazione agli ambiti "che non afferiscono alla competenza dell'Aran – Sicilia", ambiti, invero, non individuati dalla stessa Agenzia.

Ciò premesso, codesto Dipartimento pone a questo Ufficio lo stesso quesito già esaminato dall'Aran.

Alla nota in riferimento è allegata, altresì, la nota n. 6374 del 19 gennaio 2017, con cui codesto Dipartimento, nel sottoporre la questione all'Aran Sicilia, ha espresso avviso negativo in ordine alla possibilità di riconoscere nell'anno successivo l'aspettativa non fruita o, addirittura, di consentirne la monetizzazione, in assenza di espressa previsione nell'Accordo di Programma Quadro.

2. Va precisato che il quesito posto, relativo all'interpretazione del citato Accordo Regionale Quadro sulle modalità di utilizzo delle aspettative e dei permessi nonché delle altre prerogative sindacali, sottoscritto tra le Organizzazioni sindacali e l'Aran Sicilia, esula dalla competenza di questo Ufficio, organo di consulenza giuridica chiamato ad esprimersi su quesiti giuridico – interpretativi di norme legislative e regolamentari di fonte regionale, e non anche su quesiti relativi alla interpretazione dei contratti collettivi.

Questi ultimi, infatti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10 e dell'art. 46 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, sono interpretati in via esclusiva dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale (ARAN) della Regione siciliana, chiamata a garantirne l'uniforme applicazione.

Pertanto, questo Ufficio non può rendere la consulenza richiesta.



2

\*\*\*\*\*

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

h. harrancea

(Avv. Maria Rosa Brancato – Avv. Maria Mattarella)

L'AVVOCATO GENERALE

(Cons. Romeo Palma)

